



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **29 NOV. 2018** Protocollo N° **487980/ff.0004** Class: **1810** Prat. **02** Fasc. **1** Allegati N° **1**

Oggetto: Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche". Articolo 9 "Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo".

Ai Comuni del Veneto  
Ufficio Commercio Aree Pubbliche

e, pc. All'ANCI Veneto

Alla Confcommercio Veneto – Unione Regionale  
Veneta Commercio Turismo Servizi

Alla Confesercenti regionale

Alla Federazione Italiana Venditori Ambulanti (FIVA)  
Confcommercio Veneto

All'Associazione Nazionale Commercio su Aree  
pubbliche (ANVA) Confesercenti Veneto

All' Associazione Italiana Commercio Antiquariato  
Itinerante

All' Associazione del Commercio Ambulante e della  
Microimpresa – GOIA- UGL

Loro Sedi

Con riferimento alla disposizione normativa in oggetto indicata pervengono nuovamente alla scrivente segnalazioni in merito alla mancata osservanza delle disposizioni concernenti l'attività svolta dagli operatori non professionali nell'ambito dei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo.

Si rinnova pertanto l'invito rivolto a codeste Amministrazioni, con l'allegata nota n. 186788 del 12 maggio 2017, a voler assicurare il più rigoroso rispetto, da parte dei soggetti di cui trattasi, delle disposizioni regionali in materia, al fine di contrastare in modo efficace diffuse prassi elusive delle vigenti disposizioni fiscali, nonché fenomeni di concorrenza sleale in danno degli operatori professionali che esercitano l'attività nell'ambito dei medesimi mercatini.

Confidando sul positivo riscontro alla presente si porgono distinti saluti.

Il Direttore  
Dr.ssa Luisa Luise

Ufficio Programmazione, Disciplina e Contenzioso:  
Responsabile Dott. Giuseppe Mollica - tel. 041 2794283

Seconda lettera mercatini

Area Sviluppo economico  
Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi  
**Unità Organizzativa Commercio e Servizi**  
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 041/2794250-4251-4270 – Fax 041/2794253  
[industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it](mailto:industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it)



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 12 MAG. 2017 Protocollo N° 186788/77.00.04 Class: C.101 Prat. 01 Fasc. 1 Allegati N°

Oggetto: Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo di cui all'articolo 9 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche". Comunicazione.

Ai Comuni del Veneto  
Loro sedi  
c.a. Ufficio commercio (su aree pubbliche)

[pec@pec.confcommercioveneto.it](mailto:pec@pec.confcommercioveneto.it)

e p.c.

Alla Confcommercio Regionale  
Via Don Tosatto, 107  
30174 – Mestre (VE)

[confesercentiveneto@pecconfesercentive.it](mailto:confesercentiveneto@pecconfesercentive.it)

Alla Confesercenti Regionale  
Via A. da Mestre  
30174 – Mestre (VE)

[confesercentivenezia@pecconfesercentive.it](mailto:confesercentivenezia@pecconfesercentive.it)

All'ANVA Regionale  
Via A. da Mestre 36  
30174 – Mestre (VE)

Alla FIVA Regionale  
Via Don Tosatto 107-111  
30174 – Mestre (VE)

A Veneto Antiquariato  
Via L. Da Vinci, 27  
35027 Noventa Padovana (PD)

A A.N.C.I. Veneto  
Via Cesarotti 17  
35030 Selvazzano Dentro (PD)

Sono pervenute alla scrivente Direzione numerose segnalazioni in ordine al mancato rispetto delle disposizioni concernenti l'attività di vendita svolta dagli operatori non professionali nell'ambito dei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, di cui all'articolo 9 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" (di seguito "legge regionale").

Si ritiene, pertanto, opportuno portare all'attenzione delle Amministrazioni in indirizzo l'importanza dell'applicazione delle disposizioni contenute nella legge regionale e nella deliberazione di Giunta regionale n. 2956 del 2001, disponibile alla pagina web [http://www.regione.veneto.it/c/document\\_library/get\\_file?uuid=00da3118-d6de-4464-986e-4d159e59f1a4&groupId=10713](http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=00da3118-d6de-4464-986e-4d159e59f1a4&groupId=10713)), con particolare riferimento a quelle inerenti l'organizzazione del mercato e la vendita da parte degli operatori non professionali.

Area Sviluppo economico  
Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi  
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 041/2794250-4251-4270 – Fax 041/2794253  
[industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it](mailto:industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it)



In particolare si ricorda che:

1. Il numero di posteggi riservati agli operatori non professionali non può superare il numero destinato agli operatori professionali e la dimensione dei relativi posteggi non può superare i 12 metri quadri.
2. Lo spazio riservato agli operatori professionali e non professionali deve essere ben distinto; conseguentemente, i posteggi liberi riservati agli operatori professionali non possono essere assegnati ad operatori non professionali e viceversa.
3. Al fine di garantire che l'attività dell'operatore non professionale si mantenga saltuaria ed occasionale e, dunque, non configuri attività d'impresa, l'operatore non può partecipare ai mercatini per più di 6 volte all'anno. Si invitano pertanto i Comuni a vidimare il prescritto tesserino di riconoscimento, di cui ogni operatore non professionale deve essere munito, con riferimento ad ogni giornata di partecipazione. La vidimazione è a cura del Comune ove si svolge il mercatino, anche nel caso in cui la gestione della manifestazione sia stata affidata a soggetti privati od associazioni di categoria.
4. Al fine di evitare facili elusioni della disposizione limitativa di cui al punto precedente, occorre apporre sul tesserino di riconoscimento, al momento del rilascio, il timbro a secco del comune, ovvero adottare idonee formalità atte ad evitare riproduzioni mediante fotocopiatura del tesserino.
5. Si ricorda altresì che, a parere della scrivente Direzione, suffragato altresì dalle posizioni espresse nel corso dei lavori preparatori della legge regionale in oggetto dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate, al fine di evitare l'esercizio abusivo di un'attività di impresa familiare, il tesserino non può essere rilasciato a più membri dello stesso nucleo familiare.
6. Gli operatori non professionali possono vendere solamente i prodotti espressamente elencati dall'articolo 7, comma 2, lettera d) della legge regionale; tali soggetti non possono vendere opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, in quanto non in possesso di autorizzazione commerciale (si veda l'articolo 9, comma 10, della legge regionale).
7. Gli operatori non professionali non possono vendere beni di valore superiore a 258,23 euro; al riguardo si ricorda che la superficie espositiva deve in ogni caso considerarsi come superficie di vendita e, dunque, tutti i prodotti esposti devono comunque rispettare tale valore massimo.

Si evidenzia infine che tutte le disposizioni sopra citate trovano applicazione anche nel caso di mercati dell'antiquariato e del collezionismo svolti in via sperimentale e che l'operatore non professionale è ammesso esclusivamente nell'ambito dei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo.

Al fine di evitare il verificarsi di fenomeni di evasione fiscale e di concorrenza sleale a discapito degli operatori professionali, si invitano le Amministrazioni in indirizzo a vigilare in ordine al rispetto delle disposizioni sopra citate, anche con riferimento ai mercatini la cui gestione sia stata affidata a soggetti privati o ad associazioni di categoria.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Direttore  
Avv. *Giorgia Vidotti*

U.O. Commercio e Servizi - Direttore d.ssa Luisa Luise  
PO Commercio su aree pubbliche e somministrazione di alimenti e bevande  
Referente della pratica: d.ssa Lara Fabris - 0412794247  
Info: tel. 0412794247-4272-4256

Area Sviluppo economico  
**Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi**  
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 041/2794250-4251-4270 – Fax 041/2794253  
[industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it](mailto:industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it)